



**EMERGENZA SANITARIA DA  
COVID-19**

**DECRETO “CURA ITALIA” - APPUNTI**

**ABSTRACT**

Il 16 marzo 2020 il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 18/2020 denominato “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il quale introduce nuove ed ulteriori “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.

Le misure contenute nel decreto predetto sono suddivise in 5 Titoli e disposte in 127 articoli, e nello specifico riguardano:

- Potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- Sostegno del lavoro e del reddito dei lavoratori, in particolar modo attraverso l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale e

l'introduzione di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori;

- Sostegno alla liquidità di imprese e famiglie attraverso il sistema bancario e fiscale.

\*\* \*\*\* \*\*

In particolar modo, sul fronte fiscale il Decreto "Cura Italia" ha disposto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, così come illustrato nel dettaglio nella tabella qui di seguito.

<b>MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE</b>		
<u>Le Misure per punti</u>	<u>Soggetti destinatari</u>	<u>Portata e contenuto della misura</u>
Proroga delle scadenze del 16 marzo 2020 (Articolo. 60)	Tutti i contribuenti	Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020.
Sospensione dei versamenti	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di Euro nell'anno 2019. (Articolo. 62)	<p>Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;</li> <li>– le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta;</li> <li>– l'IVA;</li> <li>– i contributi previdenziali;</li> <li>– i premi per l'assicurazione obbligatoria.</li> </ul> <p><u>Modalità di versamento:</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, in alternativa in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.</p>
Sospensione versamenti per particolari categorie	Imprese turistico alberghiere, termale, trasporti, ristorazione, bar, cultura, sport, istruzione, parchi, divertimenti, eventi, sale giochi, centri scommesse.	<p>Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;</li> </ul>

	(Articolo. 61)	<p>– l’IVA in scadenza a marzo 2020;</p> <p>– i contributi previdenziali;</p> <p>– i premi per l’assicurazione obbligatoria.</p> <p><u>Modalità di versamento:</u></p> <p>Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, in alternativa in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.</p>
Sospensione adempimenti (Articolo 62)	Tutti i soggetti con domicilio, sede legale o comunque operativa in Italia.	<p>Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.</p> <p><u>Modalità di versamento:</u></p> <p>Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.</p>
Dichiarazione redditi 730/2020 (Articolo 62) (Si veda a tal riguardo l’Articolo 1 D.L. 2/03/2020 n.9)	Tutti i contribuenti obbligati alla presentazione del Modello 730.	<p>Proroga della messa a disposizione della dichiarazione precompilata dal 15 aprile al 5 maggio 2020.</p> <p>Il termine per l’invio della dichiarazione 730/2020 è rinviato al 30 settembre 2020.</p>
Termini invio certificazione unica (Articolo 62) (Si veda a tal riguardo l’articolo 1 D.L. 2/03/2020 n.9)	Tutti i soggetti sostituti d’imposta.	Proroga del termine di invio certificazioni uniche al 31 marzo 2020.
Crediti di imposta	Canone di locazione di botteghe, negozi, esercizi commerciali. (Articolo 65)	<p>Riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>Sono escluse da tale agevolazione le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 11/03/2020, per le quali non è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività (a titolo esemplificativo: ipermercati,</p>

		supermercati, lavanderie, commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici ecc.).
<p>Detrazioni imposta / deduzioni dal reddito (Articolo 66)</p>	<p>a) Erogazioni liberali in denaro / in natura effettuate da persone fisiche o enti non commerciali.</p> <p>b) Erogazioni liberali in denaro / in natura effettuate da soggetti con reddito d'impresa.</p>	<p>a) Riconoscimento di una detrazione di imposta lorda pari al 30% fino ad un massimo di €30.000,00 per le donazioni effettuate nell'anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l'emergenza COVID 19.</p> <p>b) Deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell'anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l'emergenza COVID 19.</p>
<p>Indennità <i>una tantum</i> (Articolo 27)</p>	<p>Professionisti titolari di partita Iva (Già attiva a partire dal 23.02.2020) e Co.Co.Co. iscritti alla gestione separata.</p>	<p>Riconoscimento di un'indennità, per il mese di marzo, pari ad € 600,00, erogata dall'INPS previa domanda.</p> <p>L'indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Sono esclusi gli iscritti alle casse di previdenza obbligatoria e i titolari di pensioni.</p>
<p>Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. (Articolo 67)</p>	<p>Tutti gli Enti impositori</p>	<p>Sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso.</li> </ul> <p>Per lo stesso periodo di cui sopra sono sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.</p> <p>Prolungamento di due anni dei termini per l'accertamento dell'anno d'imposta 2015.</p> <p>Infine, nell'ambito del contenzioso tributario/fiscale è opportuno rilevare che per i contribuenti parti processuali, i termini procedurali sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020.</p>

<p>Sospensione dei termini dei versamenti dei carichi affidati all'Agente della Riscossione. (Articolo 68)</p>	<p>Tutti i contribuenti</p>	<p>a) Sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cartelle di pagamento;</li> <li>– avvisi di accertamento;</li> <li>– avvisi di addebito;</li> </ul> <p>in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31. maggio 2020.</p> <p>I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30/06/2020.</p> <p>b) Differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla c.d. "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del c.d. "Saldo e stralcio".</p> <p>Da una prima lettura sistematica delle norme non sembrerebbero in ogni caso sospesi i termini di versamento di quanto dovuto a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– avvisi bonari;</li> <li>– verbali di accertamento con adesione;</li> <li>– somme dovute a seguito di reclamo/mediazione;</li> <li>– conciliazione giudiziale.</li> </ul>
<p>Rinvio udienze e sospensione dei termini processuali e procedurali (Articolo 83)</p>	<p>Tutti i procedimenti processuali pendenti.</p>	<p>a) Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 15/04/2020, tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020.</p> <p>b) È sospeso il decorso dei termini procedurali e processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.</p> <p>Nello specifico, sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i termini per la notifica del ricorso in primo grado (Commissioni tributaria provinciale);</li> <li>– i termini computabili ai fini del reclamo/mediazione;</li> </ul>

		– tutti i termini procedurali (impugnazione di fronte alla Commissione tributaria regionale, ricorso per Cassazione, costituzione in giudizio ed ulteriori adempimenti difensivi).
--	--	--

Per quanto riguarda le misure in tema di sospensione di muti, finanziamenti e leasing, il Decreto “Cura Italia” prevede una moratoria sui prestiti e sulle linee di credito nei confronti delle piccole, medie e microimprese. Da un punto di vista operativo, bisogna rilevare che la situazione risulta ancora comunque incerta in quanto si è tuttora in attesa della pubblicazione dei regolamenti attuativi.

<b>MISURE A FAVORE DELLE PICCOLE, MEDIE E MICROIMPRESE</b>		
Scadenze sospese fino al 30 settembre 2020	<i>i) rate prestiti e mutui;</i> <i>ii) canoni di leasing;</i> <i>iii) prestiti non rateizzati.</i>	Si tratta di benefici automatici a fronte di autocertificazione attestante una riduzione parziale/totale dell’attività quale conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Fino al 30 settembre 2020 non potranno essere revocati	<i>i) i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;</i> <i>ii) le linee di credito accordate “sino a revoca”.</i> È facoltà delle imprese sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.	Il piano di rimborso sarà dilazionato, unitamente agli elementi accessori, senza nuove formalità e nuovi/maggiori oneri per entrambe le parti.
Il Decreto “Cura Italia” ha poi potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI per assicurare liquidità alle imprese.		A sostegno delle suddette moratorie è prevista una garanzia pubblica pari al 33%.
<b>MORATORIE SOTTOSCRITTE DALL’ABI A TUTELA DELLE IMPRESE</b>		
In data 6.03.2020 è stato siglato un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, che prevede una moratoria generale per tutti i finanziamenti rilasciati dal 31.01.2020 a favore delle imprese colpite	L’Addendum prevede la facoltà di sospendere: <i>i) il pagamento della quota capitale delle rate fino ad un anno relativamente ai finanziamenti a medio/lungo termine;</i>	1) Per i mutui, è possibile estendere il periodo di massimo di scadenza fino al 100% della durata residua dell’ammortamento; 2) Per i crediti a breve termine e i crediti agrari di conduzione, il suddetto

dall'emergenza sanitaria Covid-19.	<i>ii)</i> il pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing (mobiliari e/o immobiliari).	periodo massimo di estensione potrà essere rispettivamente di 270 giorni e di 120 giorni.
Ogni singolo istituto di credito ha comunque la facoltà di offrire ulteriori condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dal Decreto.		
Vantaggi derivanti dalla moratoria ABI:	<p><i>i)</i> Per le imprese evitare di essere segnalate alla Centrale Rischi e di vedersi revocati gli affidamenti;</p> <p><i>ii)</i> Per le banche evita di dover inserire il finanziamento tra i crediti deteriorati.</p>	Per altro verso, stante lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa stabilito dal Decreto "Cura Italia"(i nuovi obblighi di segnalazione e i sistemi di allerta sono stati posticipati al 15.02.2021), per le imprese che lo reputeranno opportuno potrebbe emergere la possibilità di rinegoziare/ristrutturare il proprio debito con la propria banca per ottenere nuova liquidità, definire accordi più sostenibili con i propri creditori, se non addirittura valutare la percorribilità di un piano di risanamento generale.
<b>SOSPENSIONE DEI MUTUI SULLA PRIMA CASA</b>		
Il precedente D.L. n. 9/2020 prevedeva la facoltà di sospendere per 9 mesi il pagamento delle rate dei mutui sulla prima casa in favore dei lavoratori dipendenti, i quali avevano subito una sospensione/riduzione dell'orario di lavoro almeno per 30 giorni.	<p>Il Decreto "Cura Italia" ha esteso tale facoltà anche a favore dei lavoratori autonomi che possano certificare di aver subito perdite/riduzione di fatturato pari al 33% sul fatturato trimestrale.</p> <p>Pertanto, i lavoratori autonomi potranno presentare domanda al Fondo di solidarietà (Legge n. 244/2007) unicamente per il mutuo accesso nei riguardi di un immobile adibito ad abitazione principale.</p>	<p>Condizioni per la presentazione della domanda al Fondo di solidarietà:</p> <p><i>i)</i> l'importo erogato non deve essere superiore ad €250.000;</p> <p><i>ii)</i> il mutuo dovrà essere in ammortamento almeno da un anno;</p> <p><i>iii)</i> potrà beneficiarne anche il titolare del mutuo già in ritardo con il pagamento delle rate, a patto che il ritardo non superi 90 giorni consecutivi;</p>

	<p>Ad oggi, la domanda non è ancora presentabile in quanto, come detto, si è in attesa dell'emanazione dei regolamenti di attuazione riportanti le disposizioni operative.</p> <p>In ogni caso, per l'intero periodo di sospensione il Fondo di solidarietà pagherà direttamente alle banche erogatrici dei mutui il 50% della quota corrispondente ai mancati interessi incassati maturati sulle rate non versate dai titolari del finanziamento.</p> <p>Decorso il termine di sospensione, ridiverrà efficace il piano di ammortamento a cui andrà a sommarsi il periodo della durata complessiva della sospensione dei pagamenti.</p>	<p>iv) per l'anno 2020 non è poi richiesto il requisito reddituale ISEE con soglia non superiore a €30.000.</p>
--	--	---

**SOSPENSIONE FINANZIAMENTI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO**

Il Decreto "Cura Italia" non ha previsto alcuna misura a sostegno dei "crediti al consumo" (vale dirsi, finanziamenti personali e/o cessioni del quinto dello stipendio o della pensione).

Resta comunque aperta la possibilità che i singoli istituti di credito e/o finanziarie colmino tale lacuna del legislatore, predisponendo autonomamente, e caso per caso, ipotesi di rinegoziazione/sospensione dei finanziamenti in questione.

\*\* \*\*\* \*\*

Il presente documento non costituisce parere legale o consulenza professionale ed è aggiornato alla data 27 marzo 2020. Il materiale contenuto nel presente documento è dunque inteso ed è fornito esclusivamente a livello informativo e non esclude pertanto il necessario esame di ciascun caso concreto.